



# RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Strumenti per agevolare i viaggi all'interno dell'UE  
durante la pandemia di COVID-19

Iniziative pertinenti, di cui alcune hanno avuto una piena  
riuscita mentre altre un uso circoscritto

# Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI .....	3
1. Lo sviluppo del gateway per il tracciamento dei contatti .....	3
2. L'utilizzo degli strumenti relativi al modulo dell'UE per la localizzazione dei passeggeri e il gateway per il tracciamento dei contatti .....	4
3. Lo sviluppo di un meccanismo di revoca per il certificato COVID digitale dell'UE .....	4
4. Controlli di sicurezza e certificati fraudolenti .....	5
5. Il certificato COVID digitale dell'UE come standard internazionale di riferimento e fattore di agevolazione degli spostamenti.....	6
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA .....	7
1. Raccomandazione 1 – Risolvere le cause della scarsa diffusione dei moduli digitali dell'UE per la localizzazione dei passeggeri.....	7
2. Raccomandazione 2 - Agevolare la comunicazione sugli incidenti connessi ai certificati digitali dell'UE .....	7
3. Raccomandazione 3 – Predisporre strumenti dell'UE pertinenti per crisi future.....	8

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 259 del [regolamento finanziario](#), le riposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

# I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Per agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE e tutelare la salute pubblica durante la pandemia di COVID-19, la Commissione, in stretto coordinamento con gli Stati membri, ha elaborato una serie di strumenti digitali. Questi strumenti comprendevano il certificato COVID digitale dell'UE<sup>1</sup>, un gateway che collegava le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti in tutta l'UE, e gli sforzi per promuovere un approccio armonizzato ai moduli di localizzazione dei passeggeri (PLF).

Il certificato COVID digitale dell'UE è un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19. I certificati COVID digitali dell'UE sono accettati in tutti gli Stati membri e ciò agevola gli spostamenti dei cittadini dell'UE durante la pandemia. Il certificato COVID digitale dell'UE è stato elaborato in stretta collaborazione con gli esperti degli Stati membri rappresentati in seno alla rete di assistenza sanitaria online eHealth e al comitato per la sicurezza sanitaria<sup>2</sup>; la Commissione si è adoperata per far sì che tale certificato rispecchi i valori e i principi fondamentali dell'UE, come la non discriminazione, la protezione dei dati personali e della vita privata, la sicurezza e l'apertura.

Il certificato COVID digitale dell'UE ha costituito un elemento fondamentale nella risposta dell'Europa alla pandemia di COVID-19. Fino a settembre 2022 soltanto nell'UE/SEE erano stati rilasciati più di due miliardi di certificati. Il successo del certificato è servito anche ad accelerare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in tutti gli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri stanno ora riflettendo sulle potenziali modalità per utilizzare in futuro, in altri casi, l'infrastruttura tecnica su cui si fonda il certificato COVID digitale dell'UE. Il certificato COVID digitale dell'UE ha suscitato un notevole interesse anche in paesi terzi. A ottobre 2022 49 paesi terzi e territori di cinque continenti hanno aderito al sistema<sup>3</sup>, dopo che i loro sistemi erano stati giudicati equivalenti al quadro del certificato COVID digitale dell'UE<sup>4</sup>.

Il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ha tratto ispirazione dal lavoro svolto per sviluppare il gateway per il tracciamento dei contatti. Già nell'aprile 2020 era iniziata l'elaborazione di nuove soluzioni per il tracciamento digitale dei contatti, culminata con il pacchetto comune di strumenti dell'UE per gli Stati membri, da utilizzare su applicazioni mobili a sostegno del tracciamento dei contatti nella lotta contro la COVID-19<sup>5</sup>. Nel settembre 2020 la Commissione ha attivato un gateway per il tracciamento dei contatti; i primi paesi hanno iniziato a connettere le proprie applicazioni

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. Disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953>.

<sup>2</sup> [https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/health-security-committee-hsc\\_en](https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/health-security-committee-hsc_en).

<sup>3</sup> L'elenco completo è consultabile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate\\_it#recognition-by-the-eu-of-covid-certificates-issued-by-third-non-eu-countries](https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it#recognition-by-the-eu-of-covid-certificates-issued-by-third-non-eu-countries).

<sup>4</sup> Come stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. La Svizzera è collegata al sistema in virtù di una decisione adottata sulla base dell'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/953. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono collegati direttamente in seguito all'incorporazione del regolamento (UE) 2021/953 nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

<sup>5</sup> [https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19\\_apps\\_en\\_0.pdf](https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19_apps_en_0.pdf).

nazionali di tracciamento dei contatti a questo gateway nell'ottobre 2020, consentendo agli utenti di viaggiare all'estero usando la propria applicazione nazionale di tracciamento dei contatti, favorendo così il tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero.

Il gateway per il tracciamento dei contatti ha raggiunto il picco nel marzo 2022, quando in un solo giorno sono state caricate circa 700 000 chiavi.

Oltre al successo dell'introduzione del certificato COVID digitale dell'UE, il tracciamento dei contatti tramite PLF ha costituito un elemento cruciale nella lotta contro il SARS-CoV-2. La Commissione ha promosso un duplice approccio armonizzato ai PLF. Ha coadiuvato l'opera dell'azione EU Healthy Gateways, volta a sviluppare un modello e un'applicazione PLF comuni - EU dPLF<sup>6</sup> - per favorire l'uso di un PLF digitale analogo in tutta l'UE<sup>7</sup>. Parallelamente ha elaborato una piattaforma di scambio PLF per consentire lo scambio automatico e rapido di dati sui passeggeri tra gli Stati membri partecipanti. Dal 1° giugno 2021 gli Stati membri hanno quindi potuto connettersi a questa piattaforma e scambiare i dati sui passeggeri provenienti da tutti i modi di trasporto per i quali hanno raccolto PLF.

## II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

### 1. Lo sviluppo del gateway per il tracciamento dei contatti

Allo scopo di elaborare il gateway per il tracciamento dei contatti la Commissione ha svolto consultazioni dettagliate con gli Stati membri<sup>8</sup>. Ne è scaturita l'adozione, da parte della rete di assistenza sanitaria online eHealth, di un pacchetto comune di strumenti dell'UE per gli Stati membri, da utilizzare su applicazioni mobili a sostegno del tracciamento dei contatti nella lotta dell'Unione contro la COVID-19<sup>9</sup>, nonché di orientamenti sull'interoperabilità<sup>10</sup>, di specifiche per le applicazioni di tracciamento dei contatti<sup>11</sup> e del gateway per il tracciamento dei contatti<sup>12</sup>.

I vari Stati membri hanno però adottato differenti strategie nazionali di lotta contro la pandemia di COVID-19, e non tutti hanno deciso di utilizzare applicazioni di tracciamento dei contratti. Gran parte degli Stati membri ha promosso l'introduzione di applicazioni di tracciamento dei contatti interoperabili a livello transfrontaliero; 19 paesi su 22 si sono infine collegati con il gateway per il tracciamento dei contatti. Quelli che hanno optato per tecnologie non compatibili con il gateway per il tracciamento dei contatti hanno fatto ricorso al pacchetto comune di strumenti dell'UE e hanno attivamente partecipato alla cooperazione UE in questo campo.

---

<sup>6</sup> Modulo digitale dell'Unione europea per la localizzazione dei passeggeri.

<sup>7</sup> Reperibile al seguente indirizzo: <https://app.euplf.eu/>.

<sup>8</sup> Paragrafi 28-29, figura 3, relazione speciale della Corte dei conti europea XX/2022.

<sup>9</sup> [https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19\\_apps\\_en\\_0.pdf](https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-04/covid-19_apps_en_0.pdf).

<sup>10</sup> [https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-05/contacttracing\\_mobileapps\\_guidelines\\_en\\_2.pdf](https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-05/contacttracing_mobileapps_guidelines_en_2.pdf).

<sup>11</sup> [https://health.ec.europa.eu/publications/ehealth-network-guidelines-eu-member-states-and-european-commission-interoperability-specifications\\_en](https://health.ec.europa.eu/publications/ehealth-network-guidelines-eu-member-states-and-european-commission-interoperability-specifications_en).

<sup>12</sup> [https://health.ec.europa.eu/publications/technical-specifications-interoperability-contact-tracing-apps-ehealth-network-guidelines-eu-member\\_en](https://health.ec.europa.eu/publications/technical-specifications-interoperability-contact-tracing-apps-ehealth-network-guidelines-eu-member_en).

## 2. L'utilizzo degli strumenti relativi al modulo dell'UE per la localizzazione dei passeggeri e il gateway per il tracciamento dei contatti

Il successo delle applicazioni di tracciamento dei contatti, e di conseguenza del gateway per il tracciamento dei contatti, è dipeso in larga misura dal fatto che sono stati adottati da un vasto pubblico. Benché il numero delle applicazioni di tracciamento dei contatti scaricate non sia stato uniforme nei diversi Stati membri, esse sono state scaricate volontariamente più di 74 milioni di volte (a ottobre 2021); almeno in 14 paesi è stato superato l'equivalente del 15 % della rispettiva popolazione. In considerazione degli elevati standard di protezione dei dati e di sicurezza delle applicazioni di tracciamento dei contatti, il monitoraggio dell'effettivo uso da parte degli utenti è assai limitato. I risultati preliminari di uno studio indipendente sugli insegnamenti appresi, le migliori pratiche e l'impatto epidemiologico dell'approccio comune europeo al tracciamento digitale dei contatti inducono a pensare che il numero totale di applicazioni scaricate entro luglio 2022 nei paesi UE/SEE sia di quasi 170 milioni. La diffusione delle applicazioni è dipesa inoltre in gran parte dalle campagne promozionali organizzate dagli Stati membri accanto ad altre misure non farmaceutiche (ad esempio il distanziamento, l'obbligo di indossare mascherine, l'igiene delle mani, eccetera) che i cittadini sono stati invitati ad adottare per rallentare la diffusione della COVID-19).

Dopo la fine della pandemia, se dovesse ripresentarsi la necessità di ricorrere al gateway per il tracciamento dei contatti, si potrebbe utilizzare nuovamente lo stesso strumento giuridico che era stato impiegato per la sua originaria attivazione<sup>13</sup>. Nell'ambito del pacchetto "Unione europea della salute"<sup>14</sup>, la Commissione ha esteso il mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) per includervi strumenti di tracciamento automatizzato dei contatti<sup>15</sup> in modo da offrire all'ECDC la possibilità di sviluppare e attivare, a seconda delle necessità, nuovi strumenti per il tracciamento digitale dei contatti a livello transfrontaliero.

È importante sottolineare che gli Stati membri non avevano l'obbligo giuridico di raccogliere i PLF. L'uso di questi strumenti rimane volontario. Inoltre tutti gli Stati membri che hanno manifestato interesse ad aderire alla piattaforma di scambio PLF hanno potuto farlo.

## 3. Lo sviluppo di un meccanismo di revoca per il certificato COVID digitale dell'UE

Per contribuire alla tutela della salute pubblica può sorgere la necessità di revocare i certificati COVID digitali dell'UE<sup>16</sup> qualora siano stati rilasciati erroneamente, come conseguenza di una frode oppure a seguito della sospensione di una partita di vaccino COVID-19 difettosa. Il regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE prevede già la possibilità che il suo quadro di fiducia sostenga lo scambio bilaterale degli elenchi dei certificati revocati contenenti gli identificativi univoci dei

---

<sup>13</sup> Atto di esecuzione dell'articolo 14 (rete di assistenza sanitaria online) della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2011/24/UE).

<sup>14</sup> [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_it).

<sup>15</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726>.

<sup>16</sup> Cfr. paragrafi 44-46 della relazione speciale della Corte dei conti europea XX/22.

certificati revocati<sup>17</sup>. Gli Stati membri sono stati pertanto in grado di invalidare rapidamente i certificati rilasciati in maniera fraudolenta utilizzando la funzionalità Regole operative del sistema, ossia una serie di regole integrata nel software di verifica.

Il regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE ha chiaramente indicato nell'identificativo univoco un elemento della serie di dati del certificato da utilizzare ai fini della revoca. La Commissione e gli Stati membri hanno deciso di studiare la possibilità di agevolare ulteriormente lo scambio automatico a livello transfrontaliero degli elenchi dei certificati revocati mediante il gateway centrale per i certificati COVID digitali dell'UE. Si è individuata in tal modo una soluzione flessibile, che offre agli Stati membri la possibilità di scegliere l'approccio tecnologico che meglio si adatta alle loro esigenze.

Le modalità di questo processo di revoca sono delineate nella decisione di esecuzione della Commissione 2022/483 del 22 marzo 2022<sup>18</sup>. Le specifiche tecniche del meccanismo di revoca si articolano in due parti: una riguarda il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, e la sua applicazione è obbligatoria. L'altra concerne il modo in cui gli Stati membri distribuiscono gli elenchi dei certificati revocati dall'infrastruttura nazionale alle applicazioni di verifica, e non è vincolante. Per la seconda parte, gli Stati membri sono liberi di scegliere all'interno di un ventaglio di opzioni, che tengono tutte conto della tutela della vita privata.

## 4. Controlli di sicurezza e certificati fraudolenti

Per quanto riguarda la sicurezza del sistema del certificato COVID digitale dell'UE<sup>19</sup>, la Commissione, in qualità di operatore del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, ha la responsabilità di garantire la sicurezza più avanzata per proteggere il sistema da rischi, vulnerabilità e soggetti malintenzionati. A tutti i paesi partecipanti viene applicata una procedura di "on-boarding". La Commissione verifica rigorosamente il rispetto, da parte dei paesi partecipanti, dei requisiti di sicurezza per l'on-boarding nel gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, prima di connettere il paese interessato. Queste prove si effettuano per verificare che siano in funzione tutte le misure di sicurezza necessarie per una connessione sicura.

La responsabilità dei controlli di sicurezza a livello di rilascio del certificato COVID digitale dell'UE, nonché della relativa connessione all'infrastruttura nazionale di back-end (il sistema nazionale connesso al gateway centrale per i certificati COVID digitali dell'UE) spetta allo Stato membro o al paese terzo. I paesi partecipanti devono rispettare la normativa pertinente in materia di cibersicurezza e protezione dei dati - la cui applicazione è compito delle specifiche autorità nazionali - al momento di istituire e mettere in funzione i propri sistemi e servizi nazionali. La Commissione richiede sistematicamente a tutti gli Stati membri e paesi terzi di presentare un'autovalutazione per fornire una garanzia supplementare del fatto che il paese abbia tenuto specificamente conto di particolari rischi. In caso di mancato rispetto di questi requisiti non è possibile effettuare l'onboarding nel quadro del certificato COVID digitale dell'UE.

Eventuali attività fraudolente connesse al certificato COVID digitale dell'UE - come il rilascio di certificati tecnicamente validi da parte di persone che possono legittimamente accedere al sistema,

---

<sup>17</sup> Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE.

<sup>18</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione, del 21 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. Disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0483>.

<sup>19</sup> Cfr. paragrafi 51-56 della relazione speciale della Corte dei conti europea XX/22.

senza che sia stato svolto il relativo evento medico - sono il risultato di un comportamento criminale punibile ai sensi del diritto nazionale, e non costituiscono attacchi informatici. È necessario distinguere tra i controlli di sicurezza a livello dell'infrastruttura nazionale di back-end e il comportamento malintenzionato di coloro che gestiscono i sistemi di rilascio dei certificati a livello nazionale. I sistemi nazionali di back-end non sono stati compromessi e soggetti non autorizzati non hanno avuto accesso ai back-end nazionali.

Dal punto di vista della cibersicurezza il certificato COVID digitale dell'UE è sicuro. Il rischio che personale autorizzato possa legalmente accedere al sistema di emissione, per rilasciare certificati tecnicamente validi ma fraudolenti, è gestito dalle autorità dei paesi partecipanti in conformità delle procedure di controllo dell'accesso e della normativa vigenti a livello nazionale.

## **5. Il certificato COVID digitale dell'UE come standard internazionale di riferimento e fattore di agevolazione degli spostamenti**

Gli Stati membri hanno fatto ampio ricorso al certificato COVID digitale dell'UE<sup>20</sup>, che ha costituito un efficace fattore di agevolazione degli spostamenti<sup>21</sup>. Il certificato COVID digitale dell'UE è stato inoltre adottato tempestivamente<sup>22</sup>. Il certificato COVID digitale dell'UE ha costituito un elemento fondamentale nella risposta dell'Europa alla pandemia di COVID-19 ed è rapidamente diventato uno standard di riferimento in Europa e non solo. Ha esercitato un impatto positivo sulla libera circolazione, in un momento in cui gli Stati membri ne stavano limitando l'esercizio per motivi di salute pubblica.

L'impatto positivo del sistema del certificato COVID digitale dell'UE si estende al di là dell'Unione, essendo diventato uno standard globale di riferimento saldamente basato sui valori dell'UE di apertura, sicurezza e protezione dei dati. Ne è testimonianza il vivo interesse dei paesi terzi per la connessione con il sistema del certificato COVID digitale dell'UE, l'unico sistema di certificazione COVID-19 funzionante e operativo su larga scala a livello internazionale. Questo successo ha contribuito alla ripartenza dei viaggi internazionali in condizioni di sicurezza e alla ripresa globale.

La Commissione ribadisce il suo fermo impegno a favore del ritorno a una libera circolazione senza restrizioni il prima possibile. A ottobre 2022 tutti gli Stati membri avevano abolito le restrizioni ai viaggi all'interno dell'UE, anche per quanto riguarda la necessità di possedere un certificato COVID digitale dell'UE. Se il certificato COVID digitale dell'UE ha dimostrato la capacità degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione di produrre risultati concreti a favore dei cittadini dell'UE, la sua revoca sarà un'indicazione del fatto che la pandemia e le restrizioni a essa correlate sono state superate.

---

<sup>20</sup> Cfr. paragrafi 69-70 e figura 4 della relazione speciale della Corte dei conti europea XX/22.

<sup>21</sup> Cfr. paragrafi 72 e 74 e figura 5 della relazione speciale della Corte dei conti europea XX/22.

<sup>22</sup> Cfr. paragrafi 28 e 35 della relazione speciale della Corte dei conti europea XX/22.

# III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

## **1. Raccomandazione 1 – Risolvere le cause della scarsa diffusione dei moduli digitali dell'UE per la localizzazione dei passeggeri**

**(Termine di attuazione: dicembre 2023)**

La Commissione accoglie la raccomandazione, consulterà gli Stati membri tramite il comitato per la sicurezza sanitaria e collaborerà con l'ECDC per attuarla.

## **2. Raccomandazione 2 - Agevolare la comunicazione sugli incidenti connessi ai certificati digitali dell'UE**

**(Termine di attuazione: giugno 2023)**

La Commissione accoglie la raccomandazione.

Nel novembre 2021 è stato istituito un comitato per la sicurezza sotto l'egida della rete di assistenza sanitaria online eHealth, il cui obiettivo è quello di analizzare eventuali incidenti, dopo l'adeguato contenimento di un problema, per discutere e divulgare gli insegnamenti appresi e raccomandare miglioramenti della sicurezza. Il comitato non rappresenta una prima linea di difesa, bensì un meccanismo di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti dedicato esclusivamente al certificato COVID digitale dell'UE. Per motivi di sicurezza il comitato non può intervenire né divulgare informazioni prima che l'incidente sia stato affrontato in maniera appropriata e contenuto adeguatamente a livello nazionale.

La Commissione analizzerà le ulteriori misure da adottare per rafforzare la partecipazione al comitato, oltre che per promuovere la condivisione di informazioni tra autorità competenti.

A parere della Commissione questo comitato per la sicurezza rappresenta parte integrante della concezione complessiva del certificato COVID digitale dell'UE, in cui svolge un'effettiva funzione; la Commissione intende perciò incorporarlo in eventuali piani di riattivazione che facciano parte dello strumento delineato nella risposta alla raccomandazione 3, concernente il riutilizzo degli strumenti trattati dalla relazione.

In tale contesto, nel quadro delle azioni che ha intrapreso ai sensi della raccomandazione 3, la Commissione analizzerà le possibili modalità di adattamento e ampliamento del comitato per la sicurezza e dei suoi meccanismi di comunicazione, affinché possano soddisfare in modo armonizzato altre eventuali esigenze relative agli incidenti di sicurezza connessi a future crisi pandemiche, dopo quella della COVID-19.

### 3. Raccomandazione 3 – Predisporre strumenti dell'UE pertinenti per crisi future

- a) Individuare gli strumenti dell'UE creati durante la pandemia di COVID-19 che sono stati più utili ai cittadini e agli Stati membri e preparare procedure per riattivarli rapidamente in caso di emergenze future (termine di attuazione: settembre 2023)**

La Commissione accoglie la raccomandazione 3, lettera a), ma osserva che quest'analisi dipenderà necessariamente dallo strumento e dalla crisi in questione.

Nella sua comunicazione su un piano di emergenza per i trasporti<sup>23</sup>, la Commissione ha rilevato che qualora si verifici una crisi analoga a quella della COVID-19, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sfruttare l'esperienza acquisita nello sviluppo di un modello comune per i moduli digitali dell'UE per la localizzazione dei passeggeri e di una piattaforma per condividere i dati dei passeggeri per il tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero. Gli strumenti sviluppati a tale scopo a livello UE dovrebbero essere riattivati rapidamente e con facilità, ove necessario.

Il 19 settembre 2022 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di regolamento che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico<sup>24</sup>. Questo strumento intende introdurre un meccanismo flessibile e trasparente che risponda con rapidità alle emergenze e alle crisi che rischiano di ostacolare il funzionamento del mercato unico. Si tratta di garantire coordinamento, solidarietà e coerenza nella risposta dell'UE alle crisi, oltre che di proteggere il funzionamento del mercato unico, garantendo in particolare la continuità della libera circolazione di persone, beni e servizi. Il regolamento conferirebbe inoltre alla Commissione e agli Stati membri il potere di realizzare infrastrutture informatiche o strumenti digitali interoperabili a sostegno di tali obiettivi.

Al contempo è importante sottolineare che alcuni degli strumenti UE analizzati, tra cui in particolare il certificato COVID digitale dell'UE, sono stati concepiti specificamente in risposta alla pandemia di COVID-19.

In parte i colegislatori li hanno espressamente limitati alla durata stimata della pandemia come metodo per agevolare il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari in questo periodo eccezionale. Tale situazione inciderà necessariamente sull'opportunità di preparare procedure che ne consentano la riattivazione.

- b) Attraverso sinergie o semplificazioni agevolare l'accesso dei cittadini dell'UE agli strumenti dell'Unione utilizzati per facilitare il tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero durante le crisi (termine di attuazione: settembre 2024)**

La Commissione accoglie la raccomandazione 3, lettera b). Il lavoro in materia inizierà dopo la consultazione di cui alla raccomandazione 1, richiederà l'esistenza di una base giuridica appropriata e dipenderà dalla situazione epidemiologica.

- c) Analizzare, insieme agli Stati membri, l'eventuale necessità di strumenti aggiuntivi per fronteggiare potenziali crisi future (termine di attuazione: settembre 2023)**

La Commissione accoglie la raccomandazione 3, lettera c). In tale contesto è pertinente anche la proposta di regolamento che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico.

---

<sup>23</sup> COM(2022) 211 final.

<sup>24</sup> COM(2022) 459 final.